

# REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE



# REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

## **DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/06/2012)

#### **SOMMARIO**

Titolo I - Fonti normative e definizioni	3
Art. I – Fonti normative	3
Art. 2 – Definizioni	
Titolo II – Limiti al cumulo degli incarichi	
Art. 3 – Determinazione del limite	
Art. 4 — Procedura da seguire in caso di nomina e superamento del limite al cumulo degli incarici	hi 4



### Titolo I - Fonti normative e definizioni

#### Art. I - Fonti normative

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008 (§ 3 - Linee applicative lett. b)) nonchè in conformità a quanto deliberato dalla Capogruppo in data 20 marzo 2012 e in attuazione dell'art. 12, comma 8, dello Statuto sociale, il numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo che può essere assunto da un Consigliere di Amministrazione di Farbanca S.p.A. in altre società.

Tale limite al cumulo degli incarichi è accertato e valutato in occasione della nomina, e nel continuo, degli Amministratori di Farbanca S.p.A..

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla applicabile disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente nonché dallo Statuto della Banca.

#### Art. 2 – Definizioni

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) «Amministratori Esecutivi», «Amministratori non Esecutivi» e «Amministratori Indipendenti»: gli Amministratori Esecutivi, non Esecutivi e Indipendenti di Farbanca S.p.A.;
- b) «Banca»: Farbanca di S.p.A;
- c) «Consiglio di Amministrazione» o anche solo «Consiglio»: il Consiglio di Amministrazione di Farbanca S.p.A.;
- d) «Amministratore Delegato»: l' Amministratore Delegato di Farbanca S.p.A., ove nominato;
- e) «Direttore Generale»: il Direttore Generale di Farbanca S.p.A., ove nominato;
- f) «Gruppo BPVI»: il Gruppo Banca Popolare di Vicenza;
- g) «Incarichi Esecutivi»: le cariche di Amministratore Delegato, Membro del Consiglio di Gestione, Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale;
- Montarichi non Esecutivi o di Controllo»: le cariche di Membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe, Membro del Consiglio di Sorveglianza e Membro del Collegio Sindacale;
- i) «Partecipazione Strategica»: una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria;
- g) «Presidente»: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Farbanca S.p.A.;
- «Società Finanziaria»: la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. I, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del D.Lgs. I settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera;
- (Società di Rilevanti Dimensioni»: le società che individualmente o, qualora redigano il bilancio consolidato, complessivamente a livello di gruppo superino nell'anno, sulla base dei dati desunti dall'ultimo bilancio approvato, almeno due dei seguenti limiti:
  - ammontare di ricavi almeno pari a 500 milioni di euro;
  - numero di dipendenti almeno pari a 500 unità;
  - attivi dello stato patrimoniale almeno pari a 50 milioni di euro;
- m) «Statuto»: lo Statuto sociale della Farbanca S.p.A..



# Titolo II - Limiti al cumulo degli incarichi

#### Art. 3 - Determinazione del limite

Gli incarichi svolti all'interno del Gruppo BPVI o in società nelle quali la Banca o la Capogruppo detengono, anche indirettamente, una Partecipazione Strategica non vengono calcolati ai fini del limite al cumulo, in quanto preventivamente valutati dal Consiglio di Amministrazione della Banca e della Capogruppo prima della loro assunzione.

Al fine del calcolo del cumulo degli incarichi rilevano soltanto gli incarichi in società quotate e in società bancarie, assicurative e Finanziarie o di Rilevanti Dimensioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può ricoprire più di n. I (uno) Incarico Esecutivo e più di n. 2 (due) Incarichi non Esecutivi (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno, superiori a quattro valgono per due) e comunque fino ad un massimo di n. 6 (sei) incarichi complessivi, tenuto conto di tutti i singoli incarichi nell'ambito di un medesimo gruppo.

L' Amministratore Delegato, ove nominato, non può ricoprire alcun Incarico Esecutivo e più di n. 2 (due) Incarichi non Esecutivi (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno, superiori a quattro valgono per due) e comunque fino ad un massimo di n. 5 (cinque) incarichi complessivi, tenuto conto di tutti i singoli incarichi nell'ambito di un medesimo gruppo.

Gli Amministratori Esecutivi (eccetto il Presidente e il Amministratore Delegato per i quali si rinvia a quanto più sopra specificato) non possono ricoprire più di n. 4 (quattro) incarichi di amministrazione, direzione o controllo (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno, superiori a quattro valgono per due) e comunque fino ad un massimo di n. 8 (otto) incarichi complessivi, tenuto conto di tutti i singoli incarichi nell'ambito di un medesimo gruppo.

Gli Amministratori non Esecutivi non possono ricoprire più di n. 6 (sei) incarichi di amministrazione, direzione o controllo (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno, superiori a quattro valgono per due) e comunque fino ad un massimo n. 10 (dieci) incarichi complessivi, tenuto conto di tutti i singoli incarichi nell'ambito di un medesimo gruppo.

Gli Amministratori Indipendenti, fermi i limiti sopra previsti per gli Amministratori non Esecutivi, non possono ricoprire più di n. 4 (quattro) incarichi di amministratore indipendente.

Oltre alle altre incompatibilità previste dalla legge, rimane ferma la regola dell'incompatibilità con cariche di natura politica o sindacale.

Inoltre per il Presidente e l'Amministratore Delegato è esclusa la possibilità di assumere la carica di membro di un Collegio Sindacale.

# Art. 4 – Procedura da seguire in caso di nomina e superamento del limite al cumulo degli incarichi

I candidati alla nomina di Amministratore della Banca devono fornire al Consiglio di Amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti.



Successivamente alla nomina, gli Amministratori, prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in società rilevanti ai fini del calcolo del limite al cumulo degli incarichi ai sensi del presente Regolamento, dovranno darne tempestivamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Banca.

Se la nomina riguarda un incarico in una società bancaria, assicurativa o finanziaria, il Consiglio dovrà esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità di tale nomina con la carica di amministratore della Banca anche in considerazione delle applicabili norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, Inonché dello Statuto.

In caso di superamento del limite, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione nell'interesse della Banca, invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

Per le nomine nelle società del Gruppo BPVI o per la designazione nelle società partecipate dalla Banca, dovrà essere valutato il rispetto del limite degli incarichi eventualmente esistente in dette società e, nel caso in cui il superamento del limite avvenga successivamente alla nomina, dovranno essere assunte le conseguenti determinazioni.

-

Ad es. l' art.36 della Legge 214/2011 ai sensi del quale :

<sup>&</sup>quot;E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

<sup>2</sup>bis Nell'ipotesi di cui al comma I, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina.

Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismo interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

<sup>2</sup>ter In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione."